



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 05/04/2024, n° 05

OGGETTO: Riproposizione di proposta al Presidente della Giunta regionale della Liguria ai sensi dell'art. 5 l.r. 1/2011 di impugnativa di norme nazionali che pregiudicano l'autonomia degli enti locali e le prerogative del corpo elettorale contenute nella conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, e contestuale revoca della delibera del CAL n. 4/2024.

L'anno duemilaventiquattro, venerdì 05 aprile 2024 alle ore 10.30 in forma mista (parte dei Consiglieri in presenza presso la sala Piccardo in Anci Liguria, Palazzo Ducale Piazza Matteotti 9 Genova, e parte in videoconferenza, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento interno del CAL) si è adunato in seduta di prima convocazione, il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede il Presidente Pierangelo Olivieri

Partecipa in qualità di Segretario: Pierluigi Vinai

Sono presenti all'esame della pratica n. 24 Consiglieri.

Il Consiglio delle Autonomie Locali

Nominativo	Carica	Presente	Assente	Delega
BARDINI MIRKO	Sindaco Comune di Montebruno (GE)	x		
BIASI ARMANDO	Sindaco Comune di Vallecrosia (IM)	x		Marilena Piardi
BUCCI MARCO	Sindaco Città Metropolitana Genova		x	
BUCCI MARCO	Sindaco Comune di Genova	x		Paola Bordilli
BUCCI MARCO	Presidente ANCI Liguria	x		Pietro Piciocchi
BUCCI MARCO	Presidente ANCI Liguria	x		Roberto Speranza
CAMPODONICO MENTORE	Presidente Consiglio Comunale Comune di Rapallo (GE)	x		
CASSIBBA CARMELO	Presidente Consiglio Comunale Comune di Genova		x	
DISTILO DIEGO	Presidente Consiglio Comunale Comune di Albenga (SV)		x	
GALLIANO DANIELE	Sindaco di Bormida (SV)	x		
GANDOLFO CARLO	Sindaco di Recco (GE)	x		
IL GRANDE ALESSANDRO	Presidente Consiglio Comunale Comune di Sanremo (IM)	x		
LAMBERTINI PAOLO	Sindaco di Cairo Montenotte (SV)	x		
LIROSI FRANCESCO	Presidente Consiglio Comunale Comune di Savona	x		
MAIERON LORIS	Sindaco di Busalla (GE)	x		Marco Repetto
MANGIANTE GIAN ALBERTO	Sindaco di Lavagna (GE)		x	Enrico Piazze
OLIVERI GIOVANNI	Sindaco Campoligure (GE)	x		
OLIVERI ROSA	Sindaco di Ronco Scrivia (GE)	x		
OLIVIERI PIERANGELO	Presidente Provincia Savona	x		
PAGANINI MONICA	Sindaco Comune di Arcola (SP)	x		Camilla Monfroni
PERACCHINI PIERLUIGI	Sindaco Comune della Spezia	x		Marco Frascatore
PERACCHINI PIERLUIGI	Presidente Provincia della Spezia		x	
PISCOPO SALVATORE	Presidente Consiglio Comunale Comune di La Spezia		x	
RUSSO MARCO	Sindaco Comune di Savona	x		Elisa Di Padova
SASSO MANUELA	Sindaco Comune di Molini di Triora (IM)	x		
SCAJOLA CLAUDIO	Sindaco Comune di Imperia	x		Gianmarco Oneglio
SCAJOLA CLAUDIO	Presidente Provincia di Imperia	x		Paola Carli
SCAMPELLI MARIO	Sindaco Comune di Calice al Cornoviglio (SP)	x		Ada Fadighenti
SILVESTRI MASSIMO	Presidente Consiglio Comunale Comune di Bolano (SP)	x		
VASSALLO SIMONE	Presidente Consiglio Comunale Comune di Imperia (IM)	x		

- Vista la L.R. n.1/2011; e ss.mm.ii.
- Visto l'art. 5, 1° comma, della L.R. 1.2.2011, n.1;
- Visto il decreto n.4 del 01/12/2020 del Registro dei Decreti del Presidente del Consiglio Regionale con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, ai sensi della L.R. n. 1/2011.
- Visto l'art. 3, comma 6 bis l.r. 1/2011, ai sensi del quale, a partire dalla terza assenza consecutiva, ancorché giustificata, i componenti del Consiglio che non abbiano attribuito la delega ai sensi del comma 6 non sono computati entro il limite massimo di un decimo dei componenti del Consiglio stesso, per fissare il numero legale per la validità delle relative sedute;
- Considerato che nessun Consigliere si trova nella situazione di cui al punto sopra, il numero dei Componenti computati ai fini del calcolo del quorum per la seduta odierna è pari a 30;
- Premesso che il Regolamento interno del Cal prevede oltre allo svolgimento delle sedute in presenza, anche lo svolgimento delle stesse in videoconferenza o teleconferenza e in forma mista (parte dei consiglieri in presenza parte in videoconferenza/teleconferenza)
- Considerato che il Cal, istituito con normativa regionale, deve esprimere il parere su provvedimenti legislativi propedeutici allo svolgimento istituzionale del Consiglio Regionale della Liguria.
- Vista la convocazione con l'o.d.g. inviata ai Consiglieri in data 27/03/2024 prot. 25/2024 e che in tale o.d.g. è iscritta al n. 2) l'espressione del parere relativo alla proposta sopraindicata;
- Sentito il Presidente

Premesso che:

1. la legge 5 giugno 2003, n.131 (c.d. "legge La Loggia"), all'articolo 9, comma 2, di modifica dell'art. 32, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha previsto che: "La questione di legittimità, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnati";
2. la previsione legislativa sopra richiamata riconosce il potere di proposta al Consiglio delle autonomie locali senza alcuna ulteriore specificazione e, quindi, è autoapplicativa, indipendentemente dal fatto che esso, ove istituito, sia previsto dallo Statuto della Regione ai sensi dell'art. 123 u.c. Cost. ovvero, anche in assenza di esplicita previsione statutaria, da apposita legge regionale;
3. la Corte costituzionale, con la sentenza n. 298/2009, ha sancito che "le Regioni sono legittimate a denunciare la legge statale anche per la lesione delle attribuzioni degli enti locali, indipendentemente dalla prospettazione della violazione della competenza legislativa regionale" e tale principio è stato ribadito dalla sentenza n. 220/2021 in un giudizio reso su ricorso promosso dalla Regione Liguria su richiesta del Consiglio delle autonomie locali;
4. il Consiglio delle autonomie locali della Regione Liguria, istituito con LR 1/2011 e smi, è pertanto legittimato a formulare al Presidente della Giunta regionale la proposta di impugnazione, di cui all'art. 32, comma 2, della legge n. 87 del 1953 come modificato dall'art. 9, comma 2, della legge n. 131 del 2003;
5. lo Statuto della Regione Liguria, approvato con LR 1/2005, prevede all'art. 13 che " il Consiglio delle autonomie locali è organo di consultazione e di confronto tra la Regione e gli enti locali liguri", ed all'art.66 prevede che "il Consiglio può proporre al Presidente della Giunta l'impugnativa di atti dello Stato o di altre Regioni ritenuti lesivi dell'autonomia regionale e degli enti locali liguri".

Vista la seguente **Relazione istruttoria**

La presente proposta intende sollecitare la promozione, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (come sostituito dal comma 2 dell'articolo 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131), della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29

gennaio 2024, n. 7, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 23 del 29 gennaio 2024 come convertito nella L. n 38 del 25/03/2024 in vigore dal 29/03/2024.

1. La disposizione impugnanda.

L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 7 del 2024, convertito nella L. n. 38 del 25/03/2024 modificando l'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (a seguire, anche solo "TUEL"), ha stabilito che *«per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti»*, prevedendo altresì che *«i mandati svolti o in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto sono computati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma»*.

Il limite previsto dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 51 del TUEL è quello per cui *«Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco [...] non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche»*.

Per effetto di tale intervento normativo, di carattere ordinamentale, la situazione prospettata dal legislatore è, dunque, la seguente:

- per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non esiste più alcun limite di mandato per i sindaci;
- per i comuni con popolazione da 5.001 fino a 15.000 abitanti esiste un limite di tre mandati consecutivi;
- per i comuni con oltre 15.000 abitanti il limite rimane quello dei due mandati consecutivi.

L'articolo 51, comma 2, del TUEL, peraltro, era già stato recentemente oggetto di modifica: l'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), della legge 12 aprile 2022, n. 35, infatti, aveva differenziato la situazione dei sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, innalzando il limite da due a tre mandati consecutivi (innalzamento che era stato già previsto – ma per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, e con il limite massimo di tre mandati – dall'articolo 1, comma 138, della legge 7 aprile 2014, n. 56).

2. I profili di illegittimità costituzionale della disposizione.

La disposizione di cui al paragrafo precedente si espone alle censure di illegittimità costituzionale riferite alla violazione dei seguenti parametri.

2.1. Illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7 convertito in legge n. 38 del 25/03/2024 per contrasto con gli artt. 3, 5, 48, 51, 97, 114 e 118 Cost.

La disposizione censurata si pone, altresì, in violazione dei parametri di cui in rubrica nella parte in cui – diversificando la disciplina relativa al numero massimo di mandati dei sindaci in funzione della consistenza dell'elettorato di ciascun comune – aggrava la intrinseca e manifesta irragionevolezza dell'attuale assetto normativo (in violazione dell'art. 3 Cost.), determinando un'asimmetrica applicazione e tutela, sul territorio nazionale, di diversi diritti e principi fondamentali riconosciuti dalla Costituzione, tra cui i) l'esercizio del diritto di elettorato attivo (art. 48 Cost.); ii) l'esercizio del diritto di elettorato passivo (art. 51 Cost.); iii) la continuità dell'azione amministrativa (apprezzabile alla luce del principio di buon andamento espresso dall'art. 97 Cost. e del principio di sussidiarietà verticale di cui all'art. 118 Cost.); iv) l'unitarietà e indivisibilità della Repubblica, il pluralismo autonomistico e il decentramento amministrativo (artt. 5 e 114 Cost.).

A supporto di tale differenziazione la Relazione al decreto legge espone la motivazione (cui non si fa, invece, menzione alcuna all'interno del Preambolo del decreto stesso) secondo cui la scelta censurata si imporrebbe in quanto *“nei comuni di minore dimensione demografica risulta di fatto spesso problematico individuare candidature per la carica di primo cittadino, per cui il divieto di rielezione per un terzo mandato comporta rilevanti criticità”*.

Sennonché – come affermato da costante giurisprudenza – il limite massimo al numero di mandati dei sindaci era stato introdotto al fine di evitare *“la permanenza per periodi troppo lunghi nell'esercizio del potere di gestione degli enti locali, che possono dar luogo ad anomale espressioni di clientelismo”* (Cass., Sez. I civile, sent. n. 6128/2015) ed è finalizzato ad assicurare *“l'effettiva par condicio tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori e la genuinità complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della rappresentanza politica e, in definitiva, la*

stessa democraticità degli enti locali” (Corte cost., sent. n. 60/2023). Ebbene, rispetto a tale *ratio*, la differenziazione introdotta dalla nuova disciplina appare priva di qualsivoglia ragionevolezza, posto che i medesimi interessi presidiati dal divieto di doppio mandato nei comuni con più di 15.000 abitanti non possono che porsi identicamente anche nei comuni di minori dimensioni.

Per di più, a ben vedere, la necessità di evitare pratiche clientelari e garantire la *par condicio* elettorale appare maggiormente apprezzabile a livello di realtà amministrative di piccole dimensioni, ove è più intenso il rapporto tra eletto e comunità rappresentata e sono meno articolati i sistemi di controllo interno ed esterno, sicché – sotto tale profilo – è vieppiù apprezzabile l’irragionevolezza del quadro normativo che si produce per effetto della disposizione censurata.

Per tale ragione, si rende opportuno chiedere alla Corte costituzionale di pronunciare una sentenza additiva volta a uniformare la disciplina in esame estendendo a tutti i sindaci la possibilità di candidarsi per un terzo mandato o, in alternativa (o in subordine), di dichiarare l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata nella parte in cui aggrava l’irragionevolezza del quadro normativo di cui si è dato conto

Tutto ciò premesso:

il Consiglio delle Autonomie locali della Liguria all'unanimità

Delibera

Preso atto della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, con Legge n. 38 del 25/03/2024, di approvare la Relazione istruttoria di cui alla narrativa che precede, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e contestualmente di revocare la delibera del CAL n. 04/2024 adottata nella seduta del 15/03/2024

Propone

al Presidente della Giunta della Regione Liguria di impugnare dinnanzi alla Corte Costituzionale, mediante ricorso, la seguente disposizione nei sensi, nelle forme e per le motivazioni espresse nella vista Relazione istruttoria, quale parte integrante e sostanziale:

- **art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7 convertito nella legge n. 38/2024 per contrasto con gli artt. 3, 5, 48, 51, 97, 114 e 118 Cost.**

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l’assistenza degli scrutatori, si constata il seguente risultato:

Presenti	N. 24
Votanti	N. 24
Voti Favorevoli	N. 24
Voti contrari	N. 0
Astenuti	N. 0

Il Presidente in conformità alla votazione proclama all’unanimità parere favorevole all’approvazione della relazione istruttoria allegata, e a proporre al Presidente della Giunta della Regione Liguria di impugnare alla Corte costituzionale mediante ricorso le norme sovraccitate.

**DEL CHE SI E’ REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 05
CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI’ SOTTOSCRITTA
Genova 5 aprile 2024**

F.TO IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Pierluigi Vinai)

F.TO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Pierangelo Olivieri)

**COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO DALLA
RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA
LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 5 APRILE 2024.
Genova 5 aprile 2024**

**Il Segretario
Pierluigi Vinai**



